



Istituto Autonomo per le Case Popolari

della Provincia di CALTANISSETTA

ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA PARTE ECONOMICA 2025

In data 21 novembre 2025 alle ore 12:00 presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta, L'Amministrazione, nelle persone del Direttore Generale (con funzioni di Presidente di parte pubblica della Delegazione trattante), del Dirigente dell'Area Finanziaria-Amministrativa (Componente), le RSU, le OO.SS. rappresentative di categoria, stipulano e sottoscrivono definitivamente il seguente Accordo relativo alla Contrattazione Decentrata integrativa annuale 2025 (parte economica), approvando tutti gli istituti contrattuali dell'Accordo per disciplinare gli ambiti e le materie di competenza della contrattazione decentrata e le modalità di ripartizione e utilizzo del Fondo risorse decentrate.

Sono presenti:

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:

Direttore Generale: Arch. A. Mameli – con funzioni di Presidente,

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:

CGIL FP: presente (Pagaria Sandro)

CISL FP: assente

UIL FP: assente

R.S.U.

Danilo Rizza (presente)

Pierluigi Campione (presente)

Giovanni Lo Bello (presente)

PREMESSA

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL C.C.D.I.

1. Il presente Accordo decentrato sulle modalità di utilizzo annuale delle risorse, si intende sottoscritto definitivamente dalle parti e assume efficacia quando, a seguito della convocazione della Delegazione trattante dei soggetti costituenti la parte sindacale e la parte datoriale ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL del 16/11/2022 e dell'art. 6, comma 2, del CCDI 2023/2025, sia firmato definitivamente:
 - a) **per la parte sindacale** dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
 - c) dal **Presidente della delegazione di parte pubblica**, previa autorizzazione da parte del C.D.A. e previa acquisizione della prescritta certificazione effettuata dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001, così come previsto dall'art. 8, comma 7, del citato CCNL e dalla normativa vigente.
 2. Le parti prendono atto che con Deliberazione commissariale n. 19 del 06/07/2018 si è proceduto alla Individuazione e costituzione della Delegazione Trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 3, del previgente CCNL 21/05/2018.
- Richiamati i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali applicati a questo Istituto;

[Handwritten signatures in blue ink]

- Richiamato il Contratto collettivo decentrato integrativo per l'area non dirigenziale dello IACP di Caltanissetta, parte normativa 2023-2025, sottoscritto in data 29/12/2023;
- Richiamato il precedente accordo relativo alla Contrattazione Decentrata integrativa annuale 2024 (parte economica), sottoscritto definitivamente in data 03/12/2024, a seguito di regolare Costituzione del Fondo;
- Richiamata la Determinazione della Direzione generale n. 166 del 11/09/2025 con la quale è stata disposta la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto dell'articolo 79 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2023 e dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
- Ricordato, in particolare, che l'art. 6 del su citato CCDI 2023-2025 stabilisce che le parti, ogni anno, sulla base di quanto definito in termini di quantificazione delle risorse per il Fondo del salario accessorio, come costituito dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 79 del vigente CCNL, si incontrano per destinare gli utilizzi delle risorse rese annualmente disponibili ai sensi dell'art. 80 del CCNL con specifico accordo;
- Presa visione della quantificazione del fondo per l'anno 2025 come costituito dall'Amministrazione con la su richiamata Determinazione Dirigenziale n. 166 del 11/09/2025;
- Preso Atto che con verbale n. 10 del 25/09/2025 il Collegio dei Sindaci Revisori ha esaminato e formulato il parere di cui all' art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs 165/2001 relativamente alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, personale non dirigente, corredata della Relazione tecnico-finanziaria.

PRESO ATTO

- CHE dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 7 e 8 del nuovo CCNL 2019/2021.
- CHE, in particolare, dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione, attivando le procedure di informazione e confronto previste dagli artt. 4 e 5 del nuovo CCNL.
- CHE il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale dell'amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall'articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'articolo 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- CHE le R.S.U. sono state preventivamente informate della costituzione del Fondo risorse decentrate 2025;
- CHE con nota prot. n. 11855 del 30/10/2025 il Presidente della Delegazione trattante ha proceduto alla regolare convocazione della Delegazione trattante ai sensi dell'art. 6 del CCDI 2023/2025, per destinare gli utilizzi delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 80 del CCNL, fissando la riunione di delegazione trattante per il giorno 04/11/2025;
- Che in data 04/11/2025, alle ore 12,15, si sono riuniti presso la sede di questo Istituto i componenti la Delegazione trattante di parte pubblica, le RSU, i rappresentanti provinciali delle OO.SS. di categoria, sottoscrivendo l'IPOTESI DI ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA PARTE ECONOMICA 2025, come da allegato Verbale della seduta;
- CHE, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001, il presente Accordo è stato trasmesso al Collegio dei Sindaci per il prescritto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ex art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di Accordo relativo alla Contrattazione Decentrata integrativa annuale 2025 (parte economica), definita dalla delegazione trattante in data 04/11/2025, corredata della relazione tecnico-finanziaria ex art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs 165/2001, con nota prot. n. 12083 del 05/11/2025 è stata inviata a tale organismo, il quale con Verbale n. 12 del 14/11/2025 ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs 165/2001, per cui il presidente della delegazione trattante di parte pubblica è autorizzato alla sottoscrizione definitiva del contratto;
- CHE con Deliberazione commissariale n. 44 del 18/11/2025 l'Organo di vertice dell'Ente ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, arch. Antonino Mameli, alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di Accordo di Contrattazione Decentrata integrativa annuale 2025 (parte economica) Area della Dirigenza, sottoscritta dalla delegazione trattante in data 04/11/2025, debitamente certificata dal Collegio dei Sindaci Revisori con Verbale n. 12 del 14/11/2025 in ordine alla compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs 165/2001;

COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, prendono atto dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'Ente con

determinazione D.G. n. 166 del 11/09/2025 e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

- Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto e alle progressioni orizzontali storiche operato dall'Amministrazione.
- Prendono atto, pertanto, dell'ammontare delle risorse disponibili risultanti, come di seguito riportate, che non potendo superare il fondo per l'anno 2016, in applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 06.07.2017 e dell'art. 79 del nuovo CCNL funzioni locali 2019/2023, è stato determinato nella parte stabile in €. 146.323,00 e in €. 106.153,00 nella parte variabile, dando atto che l'importo delle risorse stabili iscritte nel Fondo risorse decentrate 2025 è stato costituito al netto del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato degli attuali incaricati di E.Q. anno 2025, quantificato in € 126.500,00 a carico del Bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 79, comma 1, del nuovo CCNL 2019/2021, soggetto al limite di cui sopra e detratto stabilmente dalle risorse stabili.

Costituzione Fondo risorse contrattazione Integrativa 2025

DESCRIZIONE	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Risorse stabili							
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO AL 31/12/2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 21/05/2018) (art. 79, comma 1, lett. a CCNL 16/11/2022)		359.499,00	359.499,00	359.499,00	359.499,00	359.499,00	359.499,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	115.965,00						
INCREMENTI CCNL 2001 - (ART. 4 C.1)	5.243,00						
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,5,7)	6.188,00						
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4 C.5 PARTE FISSA)	5.862,00						
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8 C.7 PARTE FISSA) 0,6% monte salari 2005	6.460,00						
RISPARMI EX ART. 2 C.3 D.LGS 165/2001							
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)							
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15 C.5 CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	112.742,00						
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4 C.2 CCNL 2000-01) AL 31/12/2016	7.039,00						
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 67, C.2, Lett. C CCNL 21/05/2018) AL 31/12 anno precedente		7.976,00	10.037,00	13.323,00	13.971,00	17.798,00	17.798,00
Differenziale a regime PEO (art. 67, c. 2, Lett. b CCNL 21/05/2018) consolidato		2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
Incremento risorse stabili 2019 (Art. 67, C.2, Lett. a CCNL 21/05/2018) (€ 83,20 x 44 unità presenti al 31/12/2015) consolidato		3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00
Incremento risorse stabili 2023 (Art. 79, C.1, Lett. b CCNL 16/11/2022) (€ 84,50 x 43 unità presenti al 31/12/2018)					3.634,00	3.634,00	3.634,00
Incremento risorse stabili 2023 (Art. 79, C.1, Lett. d CCNL 16/11/2022) (Differenziali incrementi stipendi tabellari dal 01/01/2021)					3.916,00	3.916,00	3.916,00
DECURTAZIONI DEL FONDO P.O. e A.P. - PARTE FISSA (art. 67, c.1, CCNL 21/05/2018)	-	- 126.500,00	- 126.500,00	- 126.500,00	- 126.500,00	- 126.500,00	- 126.500,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (Limite 2016 escluse voci non soggette)	-	- 7.976,00	- 10.037,00	- 13.496,00	- 13.971,00	- 17.798,00	- 17.798,00
TOTALE RISORSE STABILI	259.499,00	138.773,00	138.773,00	138.600,00	146.323,00	146.323,00	146.323,00
Risorse variabili NON soggette al limite							
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (art. 80, c.1, CCNL 2019-2021)	23.214,00	10.658,00	5.118,00	12.336,00	13.431,00	1.682,00	1.683,00
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (art. 67, c.3 lett. c CCNL 2016-2018; art. 113, del D. lgs n. 50 del 18/04/2016)	5.524,00	7.499,00	2.782,00	-	44.696,00	13.796,00	30.000,00
RIA cessati anno precedente - Mensilità residue (art. 67, comma 3, lett. d CCNL 2016-2018)			1.020,00	1.917,00	1.341,00	3.588,00	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (art. 9 della legge 11/08/2014, n. 114) ¹⁰¹	9.830,00	3.850,00	-	4.385,00	1.894,00	3.525,00	10.000,00
Regolamento esazione diritti di segreteria, rogito e tariffe per istruttoria pratica e recupero morosità - (art. 43, l. 449/1997; art. 67, c.3, lett. al, CCNL 2016-2018)	31.005,00	41.718,00	28.071,00	30.498,00	29.438,00	33.048,00	61.577,00
Incremento risorse variabili una tantum 2021-2022 (Art. 79, C.1, Lett. b CCNL 16/11/2022) (€ 84,50 x 43 unità presenti al 31/12/2018)					7.267,00	-	-
Incremento risorse variabili con decorrenza 2022 (Art. 79, C.3, CCNL 16/11/2022) (€ 0,22% monte salari anno 2018 - 1.315.172)					2.893,00	2.893,00	2.893,00
Risorse variabili soggette al limite							
Incremento 1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 (art. 79, comma 2, lett. b) soggetto al limite ex art. 23, comma 2, D. lgs 75/2017					7.466,84	7.467,00	7.467,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE (art. 4 DL n. 16/2014 come convertito con la legge 60 del 2 maggio 2014)	-	-	-	-	-	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (Limite 2016)	-	-	- 1.020,00	-	- 7.466,84	- 7.467,00	- 7.467,00
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	69.573,00	63.725,00	35.971,00	49.136,00	100.960,00	58.532,00	106.153,00
TOTALE ¹⁰²	329.072,00	202.498,00	175.764,00	187.736,00	247.283,00	204.855,00	252.476,00
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO ¹⁰³	259.499,00	138.773,00	139.793,00	138.600,00	146.323,00	146.323,00	146.323,00

Le parti prendono atto che:

- le destinazioni finanziate dalle risorse decentrate stabili e variabili 2025, **non soggette a contrattazione**, sono state quantificate in €. 125.800,00 (da corrispondere ai dipendenti per le medesime voci nell'anno), dando atto che gli utilizzi stabili, di cui all'art. 80, c. 1, del CCNL 2019/2021, trovano interamente copertura nelle risorse stabili del fondo, così suddivise:
 - progressione orizzontale storica: €. 68.300,00 (a decurtazione risorse stabili) riconosciute nell'anno 2024, al netto delle progressioni verticali 2024 e delle cessazioni anno 2024;
 - indennità di comparto: €. 17.500,00 (a decurtazione risorse stabili ex art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022);
 - Incentivo collegato alla progettazione di opere e lavori pubblici: €. 30.000,00 (risorse variabili);
 - Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli €. 10.000,00 (risorse variabili);
- le somme destinate al fondo delle risorse decentrate stabili 2025 **soggette a contrattazione**, sono state quantificate in €. 126.676,00, e convengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuita tra i dipendenti secondo le modalità indicate successivamente in sede di contrattazione decentrata integrativa annuale 2025 ai sensi dell'art. 80, comma 2, dl CCNL 2019-2021;

Paula T. Cury

2025

3

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNUALI ANNO 2025 (art.46 CCDI 2023/2025)

Destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo

non disponibili alla contrattazione integrativa ex articolo 80 comma 1 CCNL 16/11/2022; articolo 46, comma 1, CCDI 2023/2025

1. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI STORICHE CONSOLIDATE

Si dà atto che le risorse finanziarie destinate alla copertura delle PEO in essere:

- Sono interamente a carico della parte stabile del fondo;
- sono allocate nelle voci di bilancio su cui vengono pagati i trattamenti stipendiali tabellari e ciò in applicazione dell'articolo 1 comma 193 della legge 266/2005.
- Per l'anno 2025 è stabilmente detratta dal Fondo la somma di € **68.300,00**. Detto valore è al netto delle quote liberate per effetto delle PEO riassorbite a seguito di progressioni verticali e delle cessazioni dal servizio avvenute al 31/12/2024; in conseguenza di ciò, tali quote sono state indirettamente riacquisite al fondo risorse decentrate.

2. INDENNITÀ DI COMPARTO

Articolo 80 comma 1 CCNL 16/11/2022: l'indennità di comparto è disciplinata in toto dal contratto collettivo nazionale. La spesa *interamente a carico della parte stabile del fondo per l'anno 2025* ammonta ad € **17.500,00** (Spesa prevista 2025) interamente finanziata con la parte stabile del fondo;

Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo ex articolo 80 comma 2 CCNL 16 novembre 2022; articolo 46, comma 3, CCDI 2023/2025

3. DIFFERENZIALI STIPENDIALI, FINANZIATE CON RISORSE STABILI

Le parti congiuntamente hanno accertato e preso atto che:

- 3.1 Per l'attuazione della progressione economica all'interno delle aree secondo la disciplina dell'art. 14 del CCNL e dell'art. 11 del nuovo CCDI 2023/2025, e nel rispetto del principio di selettività, le parti convengono di destinare alla progressione economica per l'anno 2025 complessivi €. **11.150,00**, interamente a carico della parte stabile del fondo, con decorrenza dal 01/01/2025, così quantificati in base ai 11 posti disponibili previsti al successivo comma 3.2.
- 3.2 I posti disponibili per l'accesso al percorso di progressione orizzontale per l'anno 2025 sono ripartiti nel modo seguente:

CATEGORIA	Differenziale	Importo annuale CCNL 16/11/2022	Partecipanti	Posti disponibili	Risorse necessarie
Operatori esperti	5	650,00 €	5	5	3.250,00 €
Istruttori	2	750,00 €	2	2	1.500,00 €
Funzionari ed E.Q	4	1.600,00 €	4	4	6.400,00 €
				TOT.	11.150,00 €

- 3.3 Le parti concordano di destinare eventuali economie, derivanti da progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie non attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. j) del nuovo CCDI, per incrementare in modo proporzionale le posizioni ammesse a progressione nello stesso anno di riferimento nel limite delle risorse destinate.

Destinazioni per cui non è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo

L'INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE (CD PRODUTTIVITÀ)

4. PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COLLETTIVA

- 4.1 Ai sensi delle clausole e dei criteri previsti dall'art. 47 e 48 del CCDI 2023/2025 e in conformità della disciplina di cui all'art. 80, comma 2, lett. a, del vigente CCNL, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 45, comma 3, del d.lgs.30 marzo 2001, n.165 e s.m.i, si assegnano risorse per i premi correlati alla performance organizzativa collettiva (già piani di attività), pari a complessivi €. **35.016,00**;

5. PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (almeno il 30% delle risorse variabili)

- 5.1 Ai sensi delle clausole e dei criteri previsti dall'art. 47 e 48 del CCDI 2023/2025 e in conformità della disciplina di cui all'art. 80, comma 2, lett. b) del vigente CCNL, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 45, comma 3, del d.lgs.30 marzo 2001, n.165 e s.m.i, e dall'art. 46, comma 3, lett. b, del CCDI 2023/2025 ai sensi del quale *La contrattazione integrativa destina alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse variabili*, si assegnano risorse per i premi correlati alla realizzazione degli obiettivi individuali assegnati ai singoli dipendenti dai Dirigenti (già Progetti obiettivo individuali), pari a complessivi €. **38.100,00**, dando atto che tale importo è pari al 30,07% delle risorse variabili 2025;

6. DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE

- 6.1 Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del CCDI 2023/2025, disciplinante la differenziazione del premio individuale, le parti convengono che le eventuali economie risultanti dalla decurtazione dei budget iniziali a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi, con riferimento sia a quelli di cui alla lettera a) che alla lettera b) che alla lett. c) del co. 3 dell'art. 47 del CCDI, sono ripartiti per il 50% tra i dipendenti che hanno ottenuto il migliore punteggio nell'ambito della stessa struttura e per il restante 50% tra i dipendenti che hanno ottenuto il migliore punteggio nell'ambito degli obiettivi che sono stati conseguiti in misura più elevata nell'intero ente, per come definito dal comma 2 del citato art. 49 del CCDI, ed in aggiunta alla differenziazione dallo stesso prevista.

ALTRE INDENNITÀ

7. INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO IMPLICANTE IL MANEGGIO VALORI

- 7.1. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 70 bis, comma 1, lett. c) del CCNL del 21/05/2018 e secondo i criteri e la disciplina dell'art. 50 del vigente CCDI, compete al personale dipendente non titolare di posizione organizzativa che svolge attività implicanti il maneggio di valori, quali:
- l'Economo di cui all'art. 61 del vigente Regolamento di Contabilità di questo IACP;
 - il dipendente formalmente designato quale Consegnatario dei beni mobili e dei valori (buoni pasto e buoni carburante) ai sensi degli artt. 59 e 60 del citato Regolamento di contabilità.
- 7.2. La misura di tale indennità è fissata, per ogni giornata di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma precedente (presenza in servizio), ai sensi dei criteri di pesatura di cui all'art. 52 del vigente CCDI, come di seguito evidenziato:

Attività implicanti il maneggio di valori	Peso causale	Valore dell'indennità giornaliera	Somma prevista su base annua Giorni lavorativi annui convenzionali 215
Economo	4	€. 8,00	€. 1.720,00
Consegnatario Erogazione Buoni pasto e carburante	3	€. 6,00	€. 1.290,00
TOTALE			€. 3.010,00

- 7.3. Gli **eventuali risparmi** derivanti da assenze del personale destinatario delle indennità previste nei punti precedenti nel corrispondente esercizio finanziario, sono portati in aumento delle risorse dell'anno successivo, quali economie anno precedente (art. 80, c. 1, CCNL 2019-2021, ex art. 17, c.5, ccnl 1998-2001), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del

PinlyFay *230* *X* *afm* 5

D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

8. INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO IMPLICANTE ATTIVITÀ DISAGIATE

8.1. L'indennità condizioni di lavoro implicante attività disagiate, in applicazione dell'art. 84 bis del CCNL del 16/11/2022 e secondo i criteri e la disciplina dell'art. 51 del vigente CCDI, compete al personale dipendente non titolari di incarichi di E.Q, che svolgono attività disagiate che comportano, per la loro natura o forma organizzativa, quali orario e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, problemi per l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali. Tali sono in particolare:

- a) Disagio connesso allo stress relazionale dell'addetto U.R.P., riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno;
- b) Elevato grado di disagio correlato alla prestazione di servizi di controllo e presidio del patrimonio immobiliare, resi anche in orario di chiusura degli uffici, comportante particolari condizioni di stress, connesse alla natura e alla delicatezza delle attività di vigilanza e sgombero del patrimonio occupato abusivamente, che comportano una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale.

8.2. La misura di tale indennità è fissata, per ogni giornata di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma precedente (presenza in servizio), ai sensi dei criteri di pesatura di cui all'art. 52 del vigente CCDI, come di seguito evidenziato:

Attività impicanti attività disagiate	Peso causale	Valore dell'indennità giornaliera	Somma prevista su base annua
Tip. a): addetto U.R.P.	4	€. 6,00	€. 200,00
Tip. b): Attività di vigilanza e sgombero del patrimonio occupato abusivamente (1)	5	€. 15,00	€. 1.300,00
TOTALE			€. 1.500,00

(1) L'attività disagiata di tipo b) è legata al conferimento di formale incarico da parte del Direttore Generale di assistenza alle attività di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.

8.3. Gli **eventuali risparmi** derivanti da assenze e/o attività non prestata del personale destinatario delle indennità previste nei punti precedenti nel corrispondente esercizio finanziario, sono portati in aumento delle risorse dell'anno successivo, quali economie anno precedente (art. 80, c. 1, CCNL 2019-2021), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

9. RISORSE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

9.1. L'art. 80, comma 2, lett. e, del CCNL 16/11/2022 prevede che al personale appartenente alle **categorie B, C e D** cui siano attribuite **specifiche responsabilità**, con esclusione del personale incaricato di E.Q., **possa essere corrisposta un'indennità annuale** fino ad un massimo di **€. 3.000,00** (art. 84 CCNL).

9.2. Con l'art. 53 del vigente CCDI 2023/2025, sono stati definiti: "**le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure**" per l'individuazione dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità, da erogare nell'ambito delle risorse destinate dalla contrattazione decentrata annuale al finanziamento di tale istituto.

9.3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dell'art. 53, comma 5 del vigente CCDI, che i compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D, possono essere attribuiti complessivamente al personale di ruolo in servizio avente diritto, il quale non dovrà risultare titolare di incarico di EQ alla data di sottoscrizione del presente Accordo, ed esclusa la dirigenza.

9.4. Le parti concordano di destinare alla corresponsione delle indennità per specifiche responsabilità per l'anno 2025 un importo pari ad € 37.900,00.

9.5. I compensi destinati alla corresponsione delle indennità per specifiche responsabilità sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate, per cui non sono erogati durante i periodi di assenza continuativi superiori a 15 giorni, salvo il periodo di ferie ed i congedi di maternità/paternità, nonché gli eventuali altri periodi di assenza retribuita indicati espressamente dalla legislazione e dai contratti nazionali. Gli eventuali risparmi derivanti da assenze, revoche anticipate, o mancato conferimento di uno o più incarichi previsti nei punti precedenti, sono portati in aumento delle risorse dell'anno successivo, quali economie anno precedente (art. 80, c. 1, CCNL 2019-2021, ex art. 17, c.5, ccnl 1998-2001), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

10. DESTINAZIONI E INCENTIVI DERIVANTI DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE.

Ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. g) del vigente CCNL 16/11/2022 le parti prendono atto che i compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), destinati alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, sono determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo e corrispondono a quelle effettivamente utilizzate per le finalità che le specifiche disposizioni di legge prevedono secondo la disciplina dei Regolamenti approvati dall'Ente, di seguito riportati.

10.1. INCENTIVAZIONE PER GLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL'ENTE

Ai Funzionari Avvocati dipendenti dell'ente non dirigenti e che svolgono la loro attività nell'avvocatura interna, sono riconosciuti i compensi previsti dal legislatore sulla base dei principi dettati dalla normativa vigente, dal regolamento adottato dall'ente aggiornato secondo le previsioni di cui all'art. 9 della legge 11.08.2014, n. 114 e ai criteri disciplinati dall'articolo 54 del vigente CCDI 2023/2025. Le parti danno atto che è stato redatto apposito Regolamento approvato con Delibera Commissariale n. 10 del 14/05/2015, adeguato alle intervenute modifiche legislative di cui agli artt. 13 e 13-bis della Legge 114/2014.

- Viene destinata la complessiva risorsa di € 10.000,00;

10.2. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023

La ripartizione delle risorse (comprendente degli oneri previdenziali ed assistenziali) di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (gli incentivi per funzioni tecniche) è disposta sulla base delle indicazioni dettate dal vigente regolamento adottato dall'ente con delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 08/08/2024, oltre che dai criteri di cui all'art. 55 del vigente CCDI;

- importo assestato e accertato utilizzato nel 2025: € 30.000,00;

10.3. ai sensi dell'art. 55, comma 6, del citato CCDI, nel caso in cui i compensi di cui ai punti precedenti, corrisposti ai titolari di posizione organizzativa, superino su base annua l'ammontare di euro 10.000,00, la relativa retribuzione di risultato è ridotta del 50%, e nel caso di compensi superiori a 15.000,00 euro annui è ridotta del 70%. Tali risparmi vanno utilizzati per aumentare le somme destinate alla retribuzione di risultato degli altri titolari di posizione organizzativa e ripartiti in proporzione al punteggio conseguito ai sensi dell'art. 13 del CCDI.

11. DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI A DESTINAZIONE NON VINCOLATA DALLA LEGGE

11.1. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, del nuovo CCNL 16/11/2022, l'Ente ha destinato le risorse previste dall'Articolo 67 comma 3, lett. a), del CCNL 21/05/2018, iscrivendo sulla parte variabile del fondo le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001, a seguito di emanazione di appositi Regolamenti.

11.2. Regolamento ex art. 43, comma 4, della Legge 449/1997

Si prende atto che questo Ente ha approvato il Regolamento esazione diritti di segreteria, rogito, e tariffe per istruttoria pratiche Ente (Deliberazione commissariale n. 7 del 23/04/2009 come modificata con Deliberazione comm. n. 4 del 26/01/2017). Tale Regolamento prevede che, a norma dell'art. 43, comma 4, della Legge 449/1997, il 30% degli introiti derivanti da contributi richiesti all'utenza e il 3% del recupero della morosità pregressa dei canoni di locazione, vadano ad incrementare il Fondo per l'incentivazione della produttività del personale ex art. 15, comma 1 lett. D del CCNL 1998/2001.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

A tal fine nella parte variabile del Fondo ex art. 79, comma 2, del citato CCNL, è stata stanziata la somma di €. **61.577,00** (DETERMINAZIONE D.F. N° 84 DEL 16/07/2025). Le somme concretamente disponibili sul fondo sono state determinate a consuntivo in relazione alle somme effettivamente accertate e incassate durante l'esercizio precedente.

Destinazione Risorse:

Le parti concordano di destinare tali risorse alla incentivazione della performance del personale (cd produttività) prevista ai precedenti punti 4 e 5 con le modalità e i criteri di valutazione previsti agli articoli 47 e seguenti del vigente CCDI 2023/2025.

12. RIEPILOGO DESTINAZIONI

- 12.1. Il prospetto seguente, elaborato dal competente Servizio Finanziario, riporta la sintesi dell'utilizzo delle risorse decentrate a consuntivo nel periodo 2016 - 2023 nonché le destinazioni delle risorse decentrate anno corrente contrattate con il presente Accordo decentrato.
- 12.2. Le parti prendono atto che ai sensi dell'art. 46 del vigente CCDI le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL del 16.11.2022, quali trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo.

Destinazione risorse contrattazione integrativa anno 2025

DESCRIZIONE	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	21.341	19.136	20.000	17.389	15.000	16.200	17.500
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	60.453						
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE A REGIME (Art. 80, c. 1, CCNL 16/11/2022)		73.000	81.837	77.592	77.732	71.928	68.300
ACCANTONAMENTO ART. 32 C. 7 CCNL 2002-05 (ALTE PROFESSIONALITÀ)	35.131						
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	118.500						
DIRITTI SEGR. (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C. 1, lett. D), CCNL 1998-2001)	31.005						
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (art. 9 della legge 11.08.2014, n. 114)	9.830	3.850		4.385	1.894	3.525	10.000
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 (art. 44 CCDI)	5.524	7.499	2.782	-	44.696	13.796	30.000
Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento	281.784	103.485	104.619	99.366	139.322	105.449	125.800
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art. 12 e 12-bis CCDI) (art. 18 CCNL 21/05/2018)	4.629	15.700	9.945	10.000	7.200	15.350	11.150
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COLLETTIVA (art. 47, comma 3, lett. a CCDI) (art. 80, comma 2 CCNL 16/11/2022)	-	18.588	15.500	24.272	37.741	22.006	35.016
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 47, comma 3, lett. b CCDI) (art. 80, comma 2, lett. b, CCNL 16/11/2022)	27.432	27.685	14.800	20.741	33.000	29.850	38.100
PERFORMANCE INNOVATIVA (art. 35, comma 3, lett. c CCDI) (art. 68, comma 2 CCNL 21/05/2018)		9.590	3.000	3.000	0	0	0
INDENNITÀ MANEGGIO VALORI (art. 50 CCDI) (art. 80, comma 2, lett. c CCNL 16/11/22 ex art. 70-bis CCNL 21/05/2018)	927	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600	3.010
INDENNITÀ ATTIVITÀ DISAGIATE (art. 51 CCDI) (art. 80, comma 2, lett. c CCNL 16/11/22 ex art. 70-bis CCNL 21/05/2018)		2.210	2.150	2.150	3.820	1.500	1.500
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art. 53 CCDI) (art. 80, comma 2, lett. e CCNL 16/11/2022)	14.000	22.700	22.800	21.400	23.600	28.100	37.900
PARTICOLARI RESPONSABILITÀ (art. 42 CCDI) (art. 70-quinquies, comma 2 CCNL 21/05/2018)	300	350	350	350	-	-	-
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	-	-	-	-	-	-	-
Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento	47.288	99.013	71.145	84.513	107.961	99.406	126.676
RISORSE DA CONTRATTARE (economie dell'anno da riportare sul Fondo anno successivo)	7.483			3.857			
Totale destinazioni ancora da regolare	7.483	-	-	3.857	-	-	-
TOTALE RISORSE DESTINATE	329.072	202.498	175.764	187.736	247.283	204.855	252.476

Le parti danno atto che le risorse necessarie per corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi:

- differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti;
- quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL del 16.11.2022;
- progressioni orizzontali programmate nell'anno;

sono interamente a carico delle risorse stabili del fondo.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo decentrato, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Il presente Accordo decentrato economico 2025, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, è trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva,
 - all'ARAN per via telematica (art.40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001).
 - Al CNEL.
 - Al competente Servizio competente per la pubblicazione permanente sul sito web istituzionale dell'Ente, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo interno, nonché alle "specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa" annualmente trasmesse al ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 40-bis, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001).

Caltanissetta, lì 21 /11/2025

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Presidente - Direttore Generale: arch. A. Mameli (firmato)

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U.

Rizza Danilo (presente)

(firmato)

Campione Pierluigi (presente)

(firmato)

Giovanni Lo Bello (presente)

(firmato)

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

CGIL FP: Pagaria Sandro - (firmato)

CISL FP: assente

UIL FP: assente